Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 1° giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 402.
Norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, relativo alla concessione di filovie;

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soli effetti della disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie estraurbane sono considerati in servizio urbano i tratti di linea svolgentisi sullo stesso percorso di linee classificate urbane.

Il Ministro per le comunicazioni determina quali altre linee e tratti di linea siano da considerare in servizio urbano per la natura del traffico che vi si svolge.

Art. 2.

Il podestà o un suo delegato, nei casi da lui giudicati urgenti, rilascia i permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno, senza sentire il parere della Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52.

Art. 3.

Il podestà può delegare a funzionari dipendenti od anche a persone estranee di propria fiducia la facoltà di rilasciare permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno a coloro che risiedono nell'ambito delle frazioni o di aggregati o nuclei di abitati del Comune.

Per tali permessi non occorre il preventivo parere della Commissione citata nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni può autorizzare le Confederazioni fasciste e l'Ente nazionale fascista della cooperazione a rilasciare direttamente o a mezzo dei propri organi locali, in casi di urgente necessità e con le modalità che saranno stabilite, permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno ai propri organizzati per ragioni attinenti alla loro attività.

Art. 5.

In luogo delle tessere e dei permessi di viaggi, possono essere riconosciuti validi, con le norme che saranno determinate dal Ministro per le comunicazioni in applicazione del presente decreto, i documenti di appartenenza ad Enti, Istituti o Associazioni aventi particolari finalità sociali, assistenziali o religiose, quali ad esempio quelli dei mutilati ed invalidi di guerra, della Rivoluzione, del Lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi, della Peregrinatio Romana ad Petri Sedem.

Possono inoltre essere autorizzate a viaggiare particolari categorie di persone, in base ad altri documenti che saranno determinati dalle norme di cui al precedente comma.

Sono esonerati dall'obbligo della tessera e dei permessi gli Arcivescovi e Vescovi nonchè i sacerdoti aventi cura d'anime limitatamente, per questi ultimi, ai viaggi da compiere nell'ambito della Diocesi.

Art. 6.

Oltre ai documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato tengono luogo delle tessere e dei permessi gli analoghi documenti che saranno rilasciati dagli organi del Partito Nazionale Fascista, dalle Provincie e dai Comuni, nonchè quelli che potranno essere rilasciati dagli Enti di interesse pubblico a ciò autorizzati, di intesa con il Ministero delle comunicazioni, dalle Amministrazioni statali che su di essi esercitano la vigilanza.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere di una apposita Commissione, può rilasciare in particolari casi di riconosciuta necessità tessere valevoli per viaggi su tutte le linee automobilistiche e filoviarie del Regno o limitatamente a quelle svolgentisi nel territorio di una o più Provincie.

Il rilascio delle tessere anzidette potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso di spesa, che sarà stabilito dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 403.

Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, e suc-

cessivamente modificato con la legge 3 giugno 1940-XIX, n. 720, e col R. decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 458;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennità di volo nella misura di lire cinquecento mensili.

« Tale indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità, eccetto che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia Accademia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compie voli nell'interesse del servizio.

« La suddetta indennità è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 e 8; è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5, ed è ritenuta e versata all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito in legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, modificato con la legge 3 giugno 1940-XIX, n. 720, è sostituito dal seguente:

« Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, agli aiuto specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 185 mensili.

« La corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma è limitata, per quanto riguarda gli aiuto specialisti, alla durata dell'attuale guerra ».

Art. 3.

La tabella 1ª annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvata con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, quale risulta modificato dal R. decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 458, è sostituita dalla seguente:

INDENNITA' GIORNALIERA DI MESTIERE

Numero	CATEGORIE	Marescialli di 1ª classe	Marescialli di 2ª classe	Marescialli di 3ª classe	Sergenti maggiori e sergenti	Primi avieri	Avieri scelti
1	Motoristi, marconisti e elettromeccanici di bordo .	14 —	12 —	11 —	10 —	6 —	2 —
2	Montatori e armieri artificieri	12 —	11 —	10 —	9 —	5 —	2 —
3	Assistenti tecnici.	12 —	10 —	9 —	8 —	—	—
4	Fotografi e elettricisti . .	9 —	8,50	7,50	6,50	4,50	2 —
5	Autisti.	5 —	4 —	3,50	3 —	2,50	2 —
6	Aiutanti di sanità	3 —	2,50	2,25	2 —	1,25	1 —

Art. 4.

Non sono ripetibili le indennità di volo corrisposte agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 94. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, col quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il Regio decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1990, contenente modificazioni al Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il R. decreto 8 settembre 1942-XX, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto predetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 30 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1940, registro n. 12, foglio n. 1, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni d'intesa con quello per le finanze;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mastromattei è nominato presidente dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) in sostituzione del Cons. naz. Giovanni Vaselli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1943-XXI
Registro n. 29, foglio n. 200.

(1866)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, istitutiva dell'Azienda Ligniti Italiane;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, che modifica la legge predetta;

Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il R. decreto 8 settembre 1942-XX, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto predetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 1° ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese, registro n. 26, foglio n. 17, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

Decreta:

Il Cons. naz. Giuseppe Landi è nominato presidente dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) in sostituzione del dott. Giuseppe Mastromattei.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1943-XXI
Registro n. 29, foglio n. 201.

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Ugo Leonzio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1157 in data 27 febbraio 1932-X, col quale il dott. Ugo Leonzio fu Salvatore venne nominato rappresentante alle grida del signor Porta Giovanni fu Ludovico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto dott. Ugo Leonzio è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto dott. Ugo Leonzio rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Porta Giovanni;

Decreta:

Il dott. Ugo Leonzio fu Salvatore cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Giovanni Porta, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Visto il Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Trapani e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Alcamo.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Palermo.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Trapani destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di Trapani darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è

decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;
Visto il Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

Le sedi della Corte d'appello e del Tribunale di Messina sono trasferite temporaneamente in Castroreale.

Una sezione della Corte d'appello di Messina funzionerà temporaneamente in una località della provincia di Reggio Calabria che sarà indicata con successivo decreto.

Art. 2.

Le date d'inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi saranno stabilite con decreti del primo presidente della Corte d'appello di Messina.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il primo presidente della Corte d'appello di Messina è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni della Corte del Tribunale destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrenti per il funzionamento delle sezioni, ed a limitare il numero delle udienze e le cause da trattare.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Il procuratore generale del Re Imperatore di Messina destinerà presso la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, uno o più magistrati del pubblico ministero ed uno o più funzionari di segreteria ed il personale subalterno occorrente.

Art. 4.

La sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà tutti gli affari civili concernenti la circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria che sarebbero stati di competenza della Corte d'appello di Messina.

Essa funzionerà inoltre come Magistratura del lavoro per le controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, concernenti la circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 5.

Gli affari in corso di trattazione davanti la Corte di appello di Messina alla data nella quale avrà inizio l'attività della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, fatta eccezione per le cause già assegnate a decisione, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, si intendono di diritto trasferiti nello stato in cui si trovano davanti la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo. Gli altri affari saranno trattati dalla sezione trasferita in Castroreale.

Gli atti e i depositi concernenti gli affari civili che dovranno essere proseguiti davanti la sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, saranno trasmessi di ufficio alla cancelleria della sezione medesima, a cura del cancelliere della Corte d'appello di Messina, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalla sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, la costituzione delle parti dopo la data in cui avrà inizio l'attività della sezione medesima, dovrà essere effettuata nella cancelleria della sezione indicata, anche nel caso di impugnativa già notificata a quella data.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte d'appello di Messina, il presidente della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, ed il presidente del Tribunale di Messina daranno di ufficio o ad istanza di parte i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali dei rispettivi uffici, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio, o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti in materia civile saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 7.

La sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà tutti gli appelli proposti, anche prima della data del presente decreto, avverso i provvedimenti pronunziati, in materia penale, dal Tribunale di Reggio Calabria.

Sono però trattati dalla sezione trasferita a Castroreale gli appelli già assegnati a tale sezione, quantunque

relativi a provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Reggio Calabria, quando il dibattimento sia stato sospeso ovvero rinviato per innovazione totale o parziale del dibattimento.

Art. 8.

La sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà inoltre: *a*) gli incidenti d'esecuzione relativi alle sentenze della Corte d'assise di Reggio Calabria, quando è chiusa la sessione; *b*) i ricorsi proposti anche prima della data del presente decreto, avverso i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della sezione indicata nell'art. 1, comma secondo.

Art. 9.

La sede del Tribunale per i minorenni di Messina è temporaneamente trasferita in Castroreale.

Una sezione del Tribunale per i minorenni di Messina funzionerà temporaneamente nella località della provincia di Reggio Calabria indicata nell'art. 1, comma secondo, con competenza a norma del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sugli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minorenni residenti nella circoscrizione territoriale del Tribunale ordinario di Reggio Calabria.

Presso la predetta sezione funzionerà un ufficio autonomo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge.

Art. 10.

Le funzioni indicate negli articoli 5, comma primo, 15 e 32, comma secondo del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, saranno esercitate dalla sezione di Corte di appello indicata nell'art. 1, comma secondo, del presente decreto, completata a norma degli articoli 5, comma secondo, e 6 della legge predetta.

Uno dei magistrati ordinari della sezione eserciterà le funzioni di consigliere delegato per i minorenni.

Art. 11.

Si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 6 e seguenti del presente decreto per stabilire le date di inizio dell'attività nelle nuove sedi degli uffici indicati nei due articoli precedenti, per la destinazione del personale occorrente e per la trattazione degli affari in corso.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: De Marsico

p. *Il Ministro per l'interno*: Albini

Il Ministro per le finanze: Acerbo

(1876)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile in Cortemaggiore (Piacenza).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto che per istituire un Centro di attività per organizzati della G.I.L. in Cortemaggiore, è necessario acquistare dalla Società immobiliare « Alta Italia », una casa civile con rustici annessi nella borgata di Cortemaggiore (Piacenza);

Vista l'opportunità di tale acquisto per il prezzo complessivo di L. 35.000 (trentacinquemila);

Visto il proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1942-XXI, n. 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal signor comm. dott. ing. Ettore Martini, liquidatore unico della Società immobiliare « Alta Italia » il seguente immobile: casa civile con rustici annessi posta nella borgata di Cortemaggiore, comune omonimo (provincia di Piacenza), descritto in catasto fabbricati del comune di Cortemaggiore alla partita 987, come segue: via Respighi civico numero 170 e via di circonvallazione, civico numero 389-*bis*, casa con rustici, piani 2, vani 14, sezione *C*, parcelle 817, 819 (nuovo catasto, foglio di mappa 29, parcella 57) con la rendita imponibile di L. 1540, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula dell'atto di compravendita da redigersi sotto la responsabilità del notaio rogante al quale incombe l'obbligo di accertare la disponibilità dell'immobile e che su di esso non gravano diritti pregiudizievoli.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Scorza

(1855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'utilizzazione delle acque del torrente S. Elia (Reggio Calabria).

Con decreto Reale 25 febbraio 1943-XXI registrato dalla Corte dei conti il 31 marzo successivo, al registro 6, foglio 294, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per l'utilizzazione delle acque del torrente S. Elia nei comuni di Melito, Porto Salvo e Montebello Jonico (Reggio Calabria).

(1848)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	176679	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino*, dom. a Torino.
Id.	160654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183050	371 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amieto ved. Riva Francesco, dom. in Portichetto (Como).	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amieto, ecc., come contro.
Id.	447952	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Basozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom. a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, tutti dom. a Besozzo.	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447980	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447979	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447978	308 —	Brunella Bruno fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520737	1043 —	*Lusardo Angela fu Gio Batta in Cervetto*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Del Canto Laura fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	*Luxardo Angela-Maria-Teresa fu Gio Batta, moglie di Cerutti Attilio*, dom. in Genova, con usufrutto come contro.
Id.	53643	35 —	Baita *Gianetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Clerici Enrichetta ved. in prime nozze di Baita Giuseppe e in seconde nozze di Azimonti Lelio, dom. a Castellanza (Milano).	Baita *Giannetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	164296	119 —	Asquasciati *Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom a S. Remo P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	Asquasciati *Maria Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Giacomo Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Rosa Colomba Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Catterina-Maria Teresa-Giuseppina* detta Lallina fu Giovanni Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781676	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627468	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Biase e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	145996	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	8760	30 —	Accornero Eufrosina di *Bovone*, moglie di Luparia Felice, dom. in Rossignano Monferrato (Alessandria).	Accornero Eufrosina di *Leonardo-Giovanni-Bartolomeo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1680)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE

Costituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. Abrogazione del n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 6 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886, si dà avviso che è costituito l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed è abrogato il n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1817)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1943-XXI - N. 102

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,[illegible]	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,275
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,15
Redimib. 3,50 % (1934)	80,125
Id. 5 % (1936)	94 55
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,175
Id. 5 % (15-2-50)	92,575
Id. 5 % (15-9-50)	92,65
Id. 5 % (15-4-51)	92,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari per l'anno accademico 1943-44

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, concernente l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1942-XXI, n. 1668, recante modifiche all'ordinamento delle scuole militari;

Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'87° corso della Regia accademia di fanteria e cavalleria ed al 1° anno del 126° corso della Regia accademia di artiglieria e genio:

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

450	pel corso di *fanteria*	Regia Accademia di fanteria e cavalleria
38	» » di *cavalleria*	
32	» » *automobilistico*	
11	» » di *commissariato*	
16	» » di *sussistenza*	
48	» » di *amministrazione*	
225	» » di *artiglieria*	Regia Accademia di artiglieria e genio
113	» » del *genio*	

b) concorso riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

150	pel corso di *fanteria*	Regia Accademia di fanteria e cavalleria
12	» » di *cavalleria*	
8	» » *automobilistico*	
4	» » di *commissariato*	
4	» » di *sussistenza*	
12	» » di *amministrazione*	
75	» » di *artiglieria*	Regia Accademia di artiglieria e genio
37	» » del *genio*	

Poichè i sottufficiali dei carabinieri Reali che aspirano alla nomina a sottotenente nell'arma propria, devono frequentare il primo anno di accademia insieme con gli allievi del corso di fanteria, il numero dei posti messi a concorso per detta arma con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 15 posti che, al termine del primo anno di accademia, dovrà essere devoluta all'arma dei carabinieri Reali, in base ai criteri di cui agli articoli dal 25 al 32.

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Essi sono riservati agli appartenenti alla razza italiana.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi, pel corpo automobilistico e pei servizi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 10 novembre 1943-XXII.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a 1,60 (m. 1,65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame del corrente anno scolastico, il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale complementare di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 31 luglio 1943-XXI, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, lett. *b*), ai quali dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati da un'unica commissione, che si recherà successivamente presso le tre scuole, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori designati dal ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncerà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

I giudizi della commissione sono inappellabili.

Art. 6.

L'esame orale complementare di matematica di cui all'articolo 4, lettera *e*), sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,60, per i candidati ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1943-XXII;

h) posseggano o presumano di conseguire nella sessione autunnale del corrente anno uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economiche-marittime;

laurea in chimica industriale;

laurea in ingegneria industriale;

laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale

La elencazione dei sopra specificati titoli di studio è tassativa.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gl'interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 6 e firmata dal padre (o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi) deve essere *indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, in Modena*, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 31 luglio 1943-XXI:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militare alle armi, oppure di ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi ai corsi o per i quali sia in corso la nomina ad ufficiale di complemento;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo, o che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione. L'ente stesso o quello indicato nei successivi articoli 9 e 10 deve curarne la istruzione, la documentazione e l'eventuale regolarizzazione, anche se, nel frattempo, il concorrente abbia modificata la sua posizione militare.

Art. 9.

Le domande dei militari frequentatori dei corsi preparatori di addestramento devono essere presentate ai comandanti dei propri reparti ai soli fini dell'attestazione della data di presentazione.

L'istruttoria, il completamento e l'eventuale regolarizzazione, sono invece di competenza dei comandi di deposito da cui i reparti sono amministrati ed ai quali le domande, complete della documentazione prescritta dal successivo articolo 12, devono essere trasmesse con la massima urgenza.

Art. 10.

Le domande degli arruolati con la leva marittima, non ancora avviati alle armi, devono essere parimenti presentate, debitamente documentate, ai comandi di distretto militare di residenza, i quali, dopo averle munite della data di presentazione, ne cureranno l'immediata trasmissione alle competenti capitanerie di porto per l'ulteriore corso.

Art. 11.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire;

c) corso prescelto in linea principale;

d) elencazione dei corsi desiderati in linea subordinata, per l'eventualità in cui non sia possibile l'ammissione al corso richiesto in linea principale. Tale elencazione dev'essere fatta in ordine di preferenza e può contenere anche tutti i corsi di cui all'art. 1, meno il commissariato;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

La richiesta dei corsi di cui alle lettere *c*) e *d*) può essere modificata dal concorrente anche successivamente alla presentazione della domanda. La modifica deve essere chiesta con carta bollata da L. 6, presentata agli enti con le modalità di cui al precedente art. 8. Sarà accolta solo nel caso in cui la presentazione risulti essere avvenuta non oltre il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 12.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata.

Gli aspiranti che, all'atto della presentazione della domanda, non avessero ancora conseguito il titolo di studio, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 11, dovranno far pervenire direttamente al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria in Modena, l'originale o la copia autentica del diploma, entro il termine irrevocabile del 12 ottobre 1943-XXI.

Tuttavia, coloro che non fossero in grado di esibire tale diploma, potranno presentare, entro il predetto termine, un certificato in carta bollata da L. 8, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dal Regio provveditore agli studi, contenente i voti riportati nelle singole materie e l'esplicita attestazione della maturità o abilitazione conseguita. Il certificato dovrà comunque essere sostituito con l'originale o con la copia autentica notarile non più tardi del 31 marzo 1944-XXII.

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 12), debitamente legalizzato, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 6), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 18), debitamente legalizzato.

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta bollata da L. 6) rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 6), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 12), del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente decreto, deve essere redatto dal podestà e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da 6) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato a firma, o col visto del competente segretario o comandante federale, oppure del vice segretario federale, oppure del vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od alle altre organizzazioni giovanili della G. I. L.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero ed a firma o col visto del Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma o col visto di uno dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 8) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento o siano allievi ufficiali di complemento ai corsi o in attesa di nomina, per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lett. *a*), n. 3, articolo 58 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi delle Regie accademie. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in s.p.e.

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino — 4×6 —) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo articolo 18, lettera *c*).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli le cui famiglie si trovino in stato di povertà, potranno produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati del casellario giudiziale, di buona condotta e di cittadinanza.

Lo stato di povertà deve essere provato con la presentazione di un certificato del podestà e del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, tanto del comune di origine, quanto del comune di residenza o domicilio dell'interessato. Dal certificato del podestà deve risultare la condizione economica del richiedente, mentre dal certificato dell'ufficio distrettuale deve risultare se l'interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette e, in caso affermativo, per quale ammontare.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione, per altri concorsi.

Per quanto infine ha tratto alla legalizzazione dei sopra specificati documenti, si richiama alla rigorosa osservanza delle norme contenute nella legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1700.

Art. 13.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 31 luglio 1943-XXI o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 14.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 16.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 3 al 13 agosto) presso l'ospedale militare della sede della difesa territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di difesa.

Per i giovani residenti in Slovenia-Dalmazia, la visita preliminare collegiale avrà luogo presso quel comando superiore forze armate.

Per i giovani residenti in Albania, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i giovani residenti in Grecia, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Atene.

Per i giovani residenti nell'Egeo, la visita preliminare avrà luogo presso il comando superiore forze armate delle isole italiane dell'Egeo.

Per i giovani residenti nel Montenegro, la visita preliminare avrà luogo presso quel comando truppe.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

b) *Visita medica di appello*. Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (nei giorni 20, 21 e 22 agosto 1943), nelle seguenti sedi:

a *Torino* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Torino, Alessandria, Milano e Genova;

a *Verona* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bolzano, Udine, Trieste e Treviso;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bologna, Firenze e Roma;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione della rispettiva difesa territoriale;

a *Bari* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione della rispettiva difesa territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato ad altra commissione medica di appello.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sicilia ed in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati idonei. Il risultato è inappellabile.

In conseguenza, i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alla visita di accertamento definitivo saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Quelli per la visita preliminare, a cura dei comandi di difesa territoriale; quelli per la visita di appello, a cura dei competenti ospedali militari.

Art. 17.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1943-XXI, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di difesa territoriale, presso i comandi superiori forze armate: di Slovenia-Dalmazia, delle isole italiane dell'Egeo, Albania e Grecia, presso il comando delle truppe del Montenegro e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dal 7 settembre 1943-XXI.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. *c*) dell'art. 16, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 18, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei, ed iscritti nelle graduatorie, i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta od orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 18.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente art. 20.

Art. 19.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI E I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 20.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso, nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite

dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie, nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, il corpo automobilistico, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle due prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento e i più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari*, dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso. A parità di tale voto si avrà riguardo alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica, con le preferenze indicate, a parità di merito, alla precedente lettera *a*) comma 1°;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 2°;

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera a) comma 2°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 21.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi, sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti civili d'istruzione, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1944-XXII);

b) retta pensione: L. 800 per trimestre anticipato;

c) quota di manutenzione corredo: L. 212,50 per trimestre anticipato.

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Art. 22.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e agli orfani dei caduti nell'attuale guerra.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 23.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per il titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero ed in dipendenza dell'attuale guerra) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo; ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato non meno di otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/ 20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 24.

Per l'anno accademico 1943-44 saranno conferiti dal ministero *otto posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (cinque per l'accademia di fanteria e cavalleria e tre per l'accademia di artiglieria e genio) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 5 agosto 1943-XXI alle stesse autorità di cui all'art. 8, che le trasmetteranno entro il 15 dello stesso mese al comando dell'accademia presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI RAFFERMATI O IN CARRIERA CONTINUATIVA.

Art. 25.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 19, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 26.

Il concorso è riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano, o presumano di conseguire nella sessione autunnale del corrente anno, uno dei titoli di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 7, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 31 luglio 1943-XXI;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) al 31 ottobre 1943-XXII se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70 per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1,60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P.N.F.

Art. 27.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carristi possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 28.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri reali).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 29.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 30.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda su carta bollata da L. 6, al proprio comandante di corpo, entro il 31 luglio 1943-XXI.

Nella domanda, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presumano di ottenere, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo e, in relazione al disposto degli articoli 27 e 28, indicare il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) il titolo di studio nei termini e con le modalità indicate nella lett. *a*) del precedente art. 12;

b) un certificato (carta bollata da L. 6) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento. Il certificato dovrà essere a firma o col visto di uno dei gerarchi di cui alla lettera *h*) del precedente art. 12;

c) una fotografia, conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 12;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utile produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 31.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 32.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al Ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati a sensi dell'art. 20, lettera *c*), specificando il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

ALLEGATO N. 1.
(Art. 17)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, automobilistico, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE
(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Riduzione al primo quadrante - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre; ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi, polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*.

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali, mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino, sistema appenninico: limiti, divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi: suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi: suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(Art. 8 e 17)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i nn. 7, 8, 9, e l'altro fra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

ALGEBRA

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale, positivo e negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$ regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

GEOMETRIA

1. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze; similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una

circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

FUNZIONI CIRCOLARI E TRIGONOMETRIA PIANA

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h\ 90^\circ \pm a^\circ$, essendo h intero relativo, pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°, riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x=a$ cos $x=a$, tg $x=a$, ctg $x=a$, — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

TRIGONOMETRIA SFERICA.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazione sul teorema fondamentale di Eulero — Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(Art. 17)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla rivoluzione francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4.
(Art. 18)

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:
arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1.10 senza pedana);
cavallina.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro n. 22 Guerra, foglio n. 41. — CAVALLARI

(1862)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 2 gennaio 1943 con i quali sono state approvate le notificazioni di concorso per la nomina ad ufficiale ruolo speciale in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 febbraio 1943 con il quale sono state apportate modifiche ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1943 per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale ruolo speciale in servizio permanente effettivo di cui ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1943 sono prorogati fino a tutto il 10 giugno 1943-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro:* ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro n. 8 Marina, foglio n. 211.

(1878)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.